



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA COMMERCIALE
Scuola dell'Infanzia R. Manna e F. Tomizza, Primaria R. Manna e V. Longo
e Secondaria di primo grado G. Cersi

Li 31/01/2022

Alla RSU
Ai docenti dell'I.C. di via Commerciale
Alla DSGA
Al personale ATA
Alle OO.SS.

Oggetto: **Elezioni RSU anno 2022**

Gentili

Con riferimento alla circolare dell'ARAN n. 1/2022 "Rinnovo delle RSU. Elezioni del **5, 6 e 7 aprile 2022**. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni" che si allega

Si vuole specificare che

- 1) Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella generalità delle Amministrazioni in indirizzo nei giorni **5, 6 e 7 aprile 2022**.
- 2) Nella presente nota è elencata tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito www.aranagenzia.it, della quale si raccomanda una attenta lettura.
- 3) Possono presentare le liste elettorali:
 - 1. senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i.: a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative nei comparti di contrattazione per il triennio 2019-2021; b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni sottoscritte del Protocollo di cui alla lett. A) e alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l'adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale; c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.
 - 2. devono, invece, presentare lo statuto e l'atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU, nonché quella relativa all'applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i., entro il termine fissato, tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto 1 lett. a), b) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle Commissioni Elettorali congiuntamente alla presentazione della lista. Per facilitare le procedure,

come eccezione a tale regola, l'originale o copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo possono anche essere presentati all'A.Ra.N., che rilascia un attestato di mero deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all'atto della presentazione della lista, possono allegare, in sostituzione del deposito materiale dello statuto e dell'atto costitutivo, l'attestato rilasciato dall'A.Ra.N. in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza. Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, nonché quella di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i. può essere presentata all'A.Ra.N., che rilascia un apposito attestato in carta semplice. Vale, in questo caso, quanto indicato al precedente capoverso.

- 4) L'art. 4 del regolamento elettorale precisa quale sia il numero di firme necessario per la presentazione della lista. Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta. Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (*aziendale-territoriale- nazionale*) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (*la delega deve essere allegata alla lista*). Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista. Il presentatore di lista, qualora sia un dipendente dell'Amministrazione sede di elezione della RSU, può anche essere tra i firmatari della stessa. La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio dell'Amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla Commissione Elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione. In caso di invio della lista tramite PEC, la firma del sottoscrittore può essere apposta in modalità digitale, che ne certifica senza ulteriori adempimenti l'autenticità.
- 5) Al fine della presentazione delle liste e dell'autenticazione delle firme, con la presente si delega l'ass. Amm. tiva Graziella Aloisio che utilizzerà la modulistica apposita presente nella circolare ARAN n. 1/2022 allegata
- 6) Si ricorda che Le liste possono essere presentate a partire dal giorno 1° febbraio 2022 e sino al 25 febbraio 2022, ultimo giorno utile.
- 7) È possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale.
- 8) Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali all'ufficio dell'Amministrazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale e, dalla data del suo insediamento, direttamente alla Commissione Elettorale.
- 9) Le liste possono anche essere inviate per posta/PEC. In tal caso la lista deve, comunque, **pervenire** entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa fede il protocollo in entrata della Commissione Elettorale o della Amministrazione.
- 10) I componenti della Commissione Elettorale sono designati *esclusivamente* dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio presso l'Amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo.
- 11) Nelle Amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15, la Commissione Elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo.

- 12) La Commissione Elettorale deve essere **insediata entro il 10 febbraio 2022 e formalmente costituita entro il 16 febbraio 2022**. La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione Elettorale si considera insediata, su comunicazione dell'Amministrazione, non appena siano pervenute almeno tre designazioni (*o una designazione nelle Amministrazioni con meno di 15 dipendenti*). Pertanto, può insediarsi ed operare anche prima del 16 febbraio, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati.
- 13) Le designazioni dei componenti sono presentate all'ufficio dell'Amministrazione a ciò preposto, cui spetta il compito di comunicare ai soggetti designati l'avvenuto insediamento della Commissione Elettorale, nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera e la trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti. Da tale comunicazione la Commissione si considera insediata. Con l'avvenuto insediamento della Commissione Elettorale le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest'ultima.
- 14) Poiché le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale, sia i componenti delle Commissioni Elettorali che gli scrutatori ed i presidenti di seggio espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio.
- 15) Tutte le Amministrazioni hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni Elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.
- 16) L'Amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni, facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L'Amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, adottando ogni misura utile a garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento ai componenti la Commissione Elettorale, scrutatori ed altro personale coinvolto, attesa la situazione epidemiologica in atto e il vigente stato di emergenza che potrebbe subire ulteriori proroghe. Essendo le elezioni un fatto endosindacale, l'Amministrazione non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.
- 17) L'Amministrazione, che concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la Commissione Elettorale, dovrà fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che, oltre alla consegna degli elenchi degli elettori, sono:

la messa a disposizione:

- del locale per la Commissione Elettorale;
- dei locali per il voto;
- del materiale cartaceo o strumentale (*anche informatico*) per lo scrutinio (*penne, urne,...*);
- della stampa del “modello” della scheda predisposta dalla Commissione Elettorale;
- della stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;
- curare la sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota, specie dopo la chiusura;

- curare l'integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio, utilizzando ogni mezzo utile a disposizione.

I locali destinati alle procedure di voto saranno concordati direttamente con il DS, tutti gli altri materiali saranno messi a disposizione dalla segreteria, nella persona dell'ass.amm.tiva Graziella Aloisio fermo restando il coordinamento generale della DSGA, che si occuperà anche di definire i turni del personale ATA per garantire l'apertura dei seggi e la sicurezza e la sorveglianza dei locali.

18) L'Amministrazione trasmetterà all'A.Ra.N. il verbale riassuntivo ricevuto dalla Commissione Elettorale **tempestivamente e comunque entro il 27 aprile 2022**, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio indicate al paragrafo § 11 ed al punto F) della nota ARAN 1/2022

Ringraziando per la consueta collaborazione,

Si porgono i più cordiali saluti

Il dirigente dott. Roberto Benes

Firmato digitalmente da ROBERTO BENES